

## REGOLAMENTO (CE) N. 2032/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato «parboiled» a grani lunghi B a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'esame del bilancio di previsione emerge la disponibilità di quantitativi esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale andamento dei prezzi alla produzione nella campagna 2004/2005.
- (2) Per rimediare a tale situazione occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende opportuna la limitazione quantitativa delle restituzioni e, di conseguenza, la fissazione dell'importo della restituzione all'esportazione mediante gara.
- (3) È necessario specificare che nell'ambito della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso<sup>(2)</sup>.
- (4) Per ragioni di corretta gestione dei mercati, è opportuno limitare la gara ad alcune zone fra quelle indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione<sup>(3)</sup>.

(5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo<sup>(4)</sup>, gli importi delle offerte presentate nell'ambito di gare indette in forza di atti relativi alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano il momento rilevante applicabile agli anticipi e alle cauzioni.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. È indetta una gara per la fissazione dell'importo della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per il riso lavorato «parboiled» a grani lunghi B del codice NC 1006 30 67.

La gara è limitata alle seguenti destinazioni:

- a) le zone I-VI dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92, esclusi Malta, Cipro, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovenia, la Romania e la Turchia;
- b) la zona VIII dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92, esclusi la Guiana, il Madagascar, il Suriname, le Antille olandesi, Aruba e le isole Turks e Caicos.

2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta fino al 23 giugno 2005. Durante questo periodo si procede a gare periodiche per le quali le date per la presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

<sup>(2)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

<sup>(3)</sup> GU L 214 del 30.07.1992, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48).

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 13).

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

#### Articolo 2

Sono ammissibili unicamente le offerte concernenti quantitativi da esportare non inferiori a 50 tonnellate e non superiori a 3 000 tonnellate.

#### Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/tonnellata.

#### Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione<sup>(1)</sup>, ai fini della determinazione del loro periodo di validità, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

#### Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse secondo il modello riportato nell'allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

#### Articolo 6

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003,

— di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi detta restituzione massima all'esportazione.

#### Articolo 7

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara periodica scade il 16 dicembre 2004 alle ore 10 (ora di Bruxelles).

L'ultima data utile per la presentazione delle offerte è il 23 giugno 2005.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

## ALLEGATO

**Gara per la restituzione all'esportazione verso alcuni paesi terzi di riso lavorato «parboiled» a grani lunghi B**

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte (data/ora): .....

1	2	3	4
Numerazione degli offerenti	Quantitativi (in tonnellate)	Importo della restituzione all'esportazione (EUR/t)	Quantitativi minimi (*) (in tonnellate)
1			
2			
3			
4			
5			
ecc.			

(\*) Quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 584/75.